



**COMUNE DI STORO**  
PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO**  
**DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 32 del 18.11.2020

# REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

## Indice

.Art. 1 – Oggetto.....	2
.Art. 2 - Ambito di applicazione .....	2
.Art. 3 - Principi generali per lo svolgimento dell'attività di videosorveglianza.....	2
.Art. 4 – Informativa.....	3
.Art. 5 – Finalità di interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri.....	4
.Art. 6 – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.....	4
.Art. 7 – Designato per la gestione del sistema di videosorveglianza.....	4
.e incaricati del trattamento.....	4
.Art. 8 – Trattamento e conservazione di dati personali.....	5
.Art. 9 – Diritti dell'interessato.....	5
.Art. 10 – Accesso ai filmati.....	6
.Art. 11 – Provvedimenti attuativi.....	7
.Art. 12 - Entrata in vigore.....	7

## **.Art. 1 – Oggetto**

1. Le immagini e le voci costituiscono dati personali se, per la loro qualità e per le loro caratteristiche, consentono di identificare una persona fisica a cui tali dati si riferiscono.
2. Il Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e utilizzati dal Comune di Storo nel territorio comunale, si svolga in conformità al Regolamento europeo e alla normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali, nonché nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

## **.Art. 2 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano e extraurbano del Comune di Storo.

## **.Art. 3 - Principi generali per lo svolgimento dell'attività di videosorveglianza**

1. L'amministrazione comunale si attiene ai seguenti principi per la gestione dei sistemi/impianti e per il trattamento dei dati:
  - a) Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i comuni e il comando di polizia locale sono investiti
  - b) Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati in modo da ridurre al minimo necessario il trattamento di dati personali o da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere conseguite mediante dati anonimi
  - c) Principio di proporzionalità: nel contemperare le esigenze di implementazione del sistema di videosorveglianza e il grado di rischio connesso al trattamento dei dati personali, va evitata la rilevazione di dati personali in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano

ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni pubblici, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci e inadeguate altre misure, quali i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure di protezione degli ingressi e le abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

d) Principio di finalità: le finalità perseguite devono essere determinate, esplicite e legittime. Sono escluse finalità di prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri Enti. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare, finalizzata a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici pubblici, in sede di giudizio civile o penale.

2. L'attività di videosorveglianza è esercitata osservando le seguenti prescrizioni:
  - a) sono fornite alle persone che possono essere videoriprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, in merito alla presenza in loco di impianti di videosorveglianza;
  - b) è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;
  - c) i dati personali sono raccolti esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 5, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

#### **.Art. 4 – Informativa**

1. Gli interessati sono informati che stanno per accedere o che si trovano in un'area o in una zona videosorvegliata e dell'eventuale raccolta e registrazione di dati personali mediante un modello semplificato di informativa "minima", installato in prossimità della stessa.
2. In presenza di più telecamere e in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese sono installate più informative.
3. Sul sito istituzionale del comune di Storo è disponibile inoltre l'informativa concernente le finalità degli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

#### **.Art. 5 – Finalità di interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri**

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite ai comuni. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre polizie locali e delle forze di polizia a competenza generale, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi atti.
2. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:
  - - tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica;
  - - tutela del patrimonio comunale;
  - - tutela della protezione civile;
  - - tutela della sicurezza stradale;
  - - tutela ambientale e polizia amministrativa;
  - - prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
3. Gli impianti di videosorveglianza installati o in corso di realizzazione dal comune di Storo e dai comuni convenzionati per il servizio di polizia locale, attengono in via principale alla tutela della sicurezza urbana, alla tutela della sicurezza pubblica, alla tutela del patrimonio comunale, alla tutela della protezione civile, alla tutela della sicurezza stradale, alla tutela ambientale ed al presidio eventuale anche di ulteriori attività di polizia amministrativa.

#### **.Art. 6 – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati**

1. Il Comune di Storo, effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del Regolamento europeo 2016/679 per valutare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche e individuare e implementare le misure adeguate per eliminare o ridurre al minimo gli stessi.

#### **.Art. 7 – Designato per la gestione del sistema di videosorveglianza .e incaricati del trattamento**

1. Il Comune di Storo individua il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza.
2. Compete al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza individuare per iscritto ed in numero limitato, le persone fisiche incaricate del

trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle riprese video e delle registrazioni.

3. Il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
4. I titolari di ogni Comune aderente alla gestione associata del servizio polizia locale provvedono alla nomina del designato e dell'amministratore di sistema per la gestione dei dati dalla centrale operativa del Corpo Intercomunale.
5. Per la gestione degli impianti e delle dotazioni non presenti nella centrale operativa del Corpo Intercomunale la responsabilità della videosorveglianza è in capo esclusivamente ai singoli Comuni.

### **.Art. 8 – Trattamento e conservazione di dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5 e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali finalità;
  - c) raccolti e trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per le telecamere collegate alla centrale operativa del Corpo Intercomunale per un periodo ordinariamente non superiore a 60 giorni successivi alla rilevazione, con particolare riferimento ai varchi lettura targhe e ad altre esigenze correlate all'attività di istituto, fatte salve speciali esigenze di sicurezza urbana e sicurezza pubblica. Termini puntuali di conservazione dei dati in relazione alle varie finalità sono individuati nel disciplinare;
  - e) conservati per le telecamere a tutela del solo patrimonio comunale (o per altre telecamere non collegate alla centrale operativa del Corpo Intercomunale) per un periodo non superiore a 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di sicurezza urbana e sicurezza pubblica.
2. Il trattamento di dati personali è effettuato garantendo un livello di sicurezza adeguato al rischio che deriva da ogni trattamento.

### **.Art. 9 – Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto di:
  - a) conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
  - c) ottenere, a cura del designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
    - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
    - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e delle loro origine;
    - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle finalità per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
    - di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. Il titolare provvede in merito alle istanze di cui al presente articolo entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento.
3. In caso di diniego alle richieste contenute nell'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo il ricorso alle forme di tutela amministrativa e giurisdizionale.

#### **.Art. 10 – Accesso ai filmati**

1. Al di fuori dei diritti dell'interessato, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.
2. Ogni richiesta deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al designato del trattamento dei dati competente entro 3 giorni dall'evento per il quale si richiedono le immagini.
3. Non è consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini.

4. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale previo pagamento delle relative spese.
5. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. Spetta all'organo di polizia procedente presentare richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta deve pervenire entro 90 giorni dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati
6. Per finalità di indagine, l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria possono richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale.
7. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta ed acquisita dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi ed al quale compete l'istruttoria relativa all'incidente.

#### **.Art. 11 – Provvedimenti attuativi**

1. Sulla base dei principi e delle prescrizioni contenuti nel presente Regolamento, il Disciplinare - tecnico per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza individua gli impianti di videosorveglianza del Comune o da esso gestiti installati sul territorio comunale, le caratteristiche e le modalità di utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali.
2. E' redatto un disciplinare - tecnico per ognuno dei seguenti impianti di videosorveglianza:
  - a) videosorveglianza collegata alla centrale operativa della Polizia Locale della Valle del Chiese;
  - b) videosorveglianza per la tutela degli immobili di proprietà del Comune di Storo.
3. Il Disciplinare - tecnico per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è aggiornato periodicamente in relazione all'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità di utilizzo degli impianti stessi.

#### **.Art. 12 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.